

COMMISSIONE VII

DIFESA

24.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BRUNO STEGAGNINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		ANGELINI VITO	3, 4
Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della polizia di Stato e per gli operai artigiani della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1883)	3	BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	4
STEGAGNINI BRUNO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5	BONETTI ANDREA, <i>Relatore</i>	3
ALBERINI GUIDO	5	DI RE CARLO	5
		PELLEGATTA GIOVANNI	5
		SAVIO GASTONE	5
		ZANINI PAOLO	5
		Votazione segreta:	
		STEGAGNINI BRUNO, <i>Presidente</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 giugno 1984.

È pervenuto il parere della V Commissione, favorevole « a condizione che la decorrenza della normativa, prevista dall'articolo 3, primo comma, dal 1° gennaio 1984 sia invece posta al 1° gennaio 1985 e nello stesso senso sia aggiornata la copertura finanziaria indicata al secondo comma ». Ci è pervenuto anche il parere della I Commissione, parere favorevole con la seguente osservazione: « che vengano introdotte norme dirette a specificare quale sia l'autorità che determina le giornate in

cui si verifica il rischio che dà titolo al premio di disattivazione e quali siano i criteri da adottare al fine di tale determinazione ».

VITO ANGELINI. Nella seduta del 26 settembre 1984 avevo chiesto al relatore una precisazione: poiché sono quantificate le coperture, volevo sapere se ci sono stati dei contatti con le organizzazioni sindacali per verificare se siano d'accordo con tale somma e con quanto previsto da questa normativa.

ANDREA BONETTI, *Relatore*. Ritengo che questi contatti ci siano stati prima della stesura del testo e durante il dibattito al Senato. Per quanto mi riguarda, al fine di accelerare l'iter parlamentare, ho evitato ulteriori appesantimenti anche in considerazione del fatto che il disegno di legge è stato già approvato al Senato il 27 giugno 1984.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Al personale militare specializzato delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale specializzato della Polizia di Stato e agli operai artificieri della Difesa chiamati dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi, nel quadro di attività antisabotaggio o antiterrorismo, ovvero impiegati in operazioni di disinnescamento o neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni esplosivi residuati bellici, compete un premio di disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui esplicano effettive

operazioni di rimozione o di disinnescamento o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate dedicate ad attività di ricerca o preparatoria.

Il premio di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, con le indennità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre indennità corrisposte allo stesso titolo.

VITO ANGELINI. Vorrei sapere come verrà recepito il parere della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Si tratta di una osservazione, non di una condizione. Si può presentare un emendamento che specifichi che l'autorità sia il prefetto.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In un'epoca in cui si parla ormai generalmente di delegificazione, potrebbe sembrare poco opportuno introdurre in un provvedimento legislativo norme che hanno carattere amministrativo, tuttavia, poiché il provvedimento dovrà comunque essere trasmesso al Senato a seguito della condizione posta dalla V Commissione, ritengo giusto presentare un emendamento che recepisca l'osservazione formulata dalla I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. In ossequio al parere espresso dalla I Commissione, il Governo presenta dunque il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 1 il seguente comma:

« Le modalità per la puntuale ed omogenea applicazione delle norme contenute nei commi precedenti saranno precisate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in specifiche

istruzioni emanate dal Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'interno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 2 non sono stati annunciati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura.

ART. 2.

Le spese per la rimozione e il disinnescamento o la distruzione di ordigni esplosivi sono a carico dello Stato.

Il proprietario degli immobili bonificati non è tenuto al pagamento di risarcimento o indennità.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1984.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 563 milioni annue, si provvede quanto a lire 33 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2581 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e quanto a lire 530 milioni a carico del capitolo n. 1383 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In ottemperanza al parere espresso dalla V Commissione bilancio, il relatore

onorevole Bonetti, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo e al secondo comma la cifra: « 1984 », con la seguente: « 1985 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIOVANNI PELLEGATTA. Richiamandomi a quanto già detto in sede di discussione generale, preannuncio il voto favorevole a questo disegno di legge. Mi rammarico solamente per il ritardo con cui si giunge alla sua approvazione.

CARLO DI RE. Preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano a questo provvedimento, data la necessità di stabilire una migliore normativa in un campo tanto importante per alcune categorie molto benemerite.

PAOLO ZANINI. Dopo l'intervento del collega Angelini e le risposte che sono state fornite, il gruppo comunista ritiene che questo provvedimento sia necessario e rappresenti un atto dovuto. Preannuncio pertanto il nostro voto favorevole.

GASTONE SAVIO. A nome del gruppo della democrazia cristiana preannuncio il voto favorevole a questo disegno di legge, nella speranza che il suo *iter* possa concludersi nel minor tempo possibile.

GUIDO ALBERINI. Il gruppo socialista conferma ancora una volta il suo voto favorevole ad un provvedimento indilazionabile e necessario.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: Istituzione di un premio di disattivazione per i militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale specializzato della Polizia di Stato e per gli operai artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o disattivazione di ordigni esplosivi (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1883).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Angelini, Astori, Baracetti, Bonetti, Caccia, Capecchi Pallini, Cerquetti, Di Re, Gatti, Guerrini, Martellotti, Meleleo, Miceli, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Ruffini, Santuz, Savio, Segni, Stegagnini, Zanini, Zoppi.

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
